

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
DELL'ASSOCIAZIONE  
Generatio PRS A.P.S.**

Il 10/11/2025 alle ore 08.00 presso la sede in SESTO FIORENTINO (FI) via VINCENZO MONTI, N. 49, E IN MODALITA' TELEMATICA, in prima convocazione (o seconda convocazione) si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione denominata Generatio PRS A.P.S. con sede in SESTO FIORENTINO (FI) Via VINCENZO MONTI, N. 49, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- Proposta di modifica denominazione e statuto sociale per adeguamento al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assumono congiuntamente la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra SOFIA CANOVARO e il Sig. ANDREA NARDONI, i quali chiamano alle funzioni di Segretario il Sig. FRANCESCO GALANTI.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 35 associati e regolarmente rappresentati per delega n. 0 associati e così complessivamente n. 35 associati.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che è stato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per modificare denominazione e statuto sociale per adeguarli al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Successivamente dà lettura della proposta di modifica.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare la proposta di modifica denominazione dell'associazione e statuto sociale presentata, pertanto il nuovo nome dell'associazione sarà Generatio PRS O.D.V. ed il nuovo statuto sarà quello allegato al presente verbale (ALLEGATO A).

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la variazione della Denominazione sul Codice Fiscale dell'associazione e registrazione del presente atto e del nuovo Statuto.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENZA

*Francesco Galanti*

*Sofia Canovaro*  
*Andrea Nardoni*

*Agenzia delle Entrate*  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE  
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE  
ATTO REGISTRATO IL 11 NOV. 2025 AL  
N. 2941/13 ESATTO EURO. ESENTE  
IL DIRETTORE



# STATUTO



## TITOLO I

### DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ

#### Art. 1

##### (Denominazione)

1. È costituito il soggetto giuridico denominato "Generatio PRS O.D.V.", in breve "GenPRS O.D.V.", di seguito "Associazione", ispirato ai principi della Costituzione italiana e al Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), democratico, apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro.

2. L'Associazione riconosce e garantisce l'eguaglianza dei suoi iscritti, senza pregiudizi e discriminazioni di sesso, religione, etnia, nazionalità, razza, orientamento politico, orientamento sessuale, disabilità e condizione sociale.

#### Art. 2

##### (Sede legale e durata)

1. L'Associazione ha sede legale in Sesto Fiorentino (FI).

2. Il cambio di sede legale dell'Associazione, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Art. 3

##### (Finalità associative)

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti della attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

## Allegato A

2. L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, opera con le seguenti finalità:

- a) promuovere con attività di sensibilizzazione e volontariato la costituzione e la diffusione di indipendenti e apolitiche assemblee elettive, con poteri consultivi, propositivi e di formazione civica, solidaristica e di utilità sociale, rappresentative degli studenti e dei giovani, da istituire permanentemente presso ciascun organo legislativo previsto dalla Costituzione, nel rispetto di tutte le specificità territoriali e compatibilmente con le finalità degli ETS; nel fare ciò l'Associazione si ispira ai principi e ai fini della legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 istitutiva del "Parlamento Regionale degli Studenti" della Regione Toscana;
- b) promuovere con attività di sensibilizzazione e volontariato, compatibilmente con le finalità degli ETS, la nascita di organismi indipendenti, apolitici, democratici, partecipativi e di formazione civica, solidaristica e di utilità sociale per gli studenti delle scuole elementari e medie, nonché per tutti i giovani del territorio, presso i consigli comunali o comunque presso gli enti locali;
- c) sensibilizzare l'opinione pubblica sui suddetti Parlamenti Studenteschi e fornire prestazioni volontarie nell'ambito della partecipazione e della formazione civica;
- d) sostenere interventi istituzionali e iniziative, nazionali e territoriali, volte a promuovere la partecipazione studentesca e giovanile, al fine di garantire loro maggiore potere e incisività sulle decisioni di politica pubblica, maggiore rappresentatività, indipendenza, apoliticità;
- e) organizzare o collaborare per eventi, laboratori, seminari, conferenze e dibattiti culturali, politici, economico-sociali, di attualità, di interesse generale e di approfondimento, attività di formazione politica apolitica, attività di volontariato, assemblee presso gli istituti superiori d'istruzione, viaggi di istruzione e studio presso sedi istituzionali;
- f) partecipare ad eventi culturali e politici organizzati da altri enti e istituzioni;
- g) promuovere l'informazione culturale, geopolitica e politico-economica attraverso tutti i mezzi di comunicazione;
- h) promuovere la partecipazione degli studenti, in particolare degli Istituti di istruzione superiore di secondo grado, nei processi democratici e legislativi regionali e nazionali;
- i) promuovere la formazione dei giovani attraverso percorsi e pratiche democratico-deliberative, simulate di organismi costituzionali e partecipativi alla vita della comunità locale e nazionale;
- j) promuovere l'insegnamento della Costituzione italiana e dei principi democratici e pluralisti all'interno delle scuole di ogni ordine e grado e favorire ogni riforma del sistema di istruzione volta a tale scopo.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

4. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

### Art. 4

#### (Modalità attuative)

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

## **Allegato A**

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

2. L'Associazione può organizzare eventi e attività aperte ai giovani, in presenza o attraverso piattaforme telematiche gratuite, con la presenza di istituzioni pubbliche nazionali o estere, con la presenza di esponenti partitici o di altri enti pubblici o privati; quando sono presenti esponenti partitici, deve essere sempre assicurata la rappresentanza plurale delle varie posizioni politiche.

3. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nelle forme e nei limiti del presente Statuto.

4. L'Associazione può attribuire riconoscimenti a coloro che si sono distinti per il loro impegno nel diffondere e promuovere i principi della Costituzione italiana, del volontariato e dell'impegno civico.

### **Art. 5**

#### **(Simbolo e colori associativi)**

1. Il simbolo dell'Associazione è riportato nel Protocollo A allegato al presente Statuto.

2. I colori dell'Associazione sono il rosso, il bianco e l'oro.

## **TITOLO II**

### **ASSOCIATI, VOLONTARI E LAVORATORI**

#### **Art. 6**

##### **(Diritti e doveri)**

1. Gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sono eguali e godono dei medesimi diritti e dei medesimi doveri, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

3. Hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi secondo le modalità previste da apposito regolamento.

4. Hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno sette giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

5. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Hanno il dovere di rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti.

#### **Art. 7**

##### **(Tipologie di associati)**

1. Gli iscritti all'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

## Allegato A

- a) Soci fondatori: tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- b) Soci sottoscrittori: tutti coloro che sono intervenuti nelle fasi preparatorie dell'Associazione;
- c) Soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità associative, facciano richiesta di ammissione secondo le modalità previste;
- d) Soci elettivi: sono tutti coloro che hanno ricoperto o ricoprono la carica di componente presso il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, presso le Consulte Provinciali degli Studenti, presso un'altra assemblea elettiva studentesca o giovanile comunale, regionale o nazionale, nonché la carica di rappresentante studentesco presso gli Istituti superiori di istruzione nazionali e, che condividono le finalità associative, facciano richiesta di ammissione secondo le modalità prescritte;
- e) Soci onorari: sono tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore di questa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione, nonché tutti coloro che hanno ricevuto un riconoscimento associativo.

### Art. 8

#### (Domanda di ammissione)

- 1. L'iscrizione si effettua con la Domanda di ammissione, da presentare all'organo associativo indicato dal presente Statuto e ai sensi di apposito Regolamento Qualificato. Il richiedente deve riportare l'indicazione del proprio domicilio, cui debbono essere inviate le comunicazioni, e la dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati e degli obblighi da queste derivanti.
- 2. L'ingresso è accompagnato dal pagamento della quota d'iscrizione, stabilita dall'Associazione.
- 3. I Soci onorari, oltre che per Domanda di ammissione, possono entrare a far parte dell'Associazione su invito della stessa.

### Art. 9

#### (Quota annuale associativa)

- 1. Gli associati, salvo i Soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, definita annualmente nell'ammontare ed eguale per tutti. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione.
- 2. La categoria dei Soci onorari è esonerata dal versamento di qualsiasi quota associativa.

### Art. 10

#### (Diritto di voto e di elettorato passivo)

- 1. Il diritto di voto spetta a tutti gli associati; per gli associati minori di età, il voto è esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale.
- 2. Il diritto di elettorato passivo spetta ai Soci elettivi che hanno raggiunto la maggior età.
- 3. Le persone giuridiche associate esercitano il diritto di voto e gli altri diritti sociali per mezzo del loro rappresentante legale.

## **Allegato A**

4. I Soci onorari non sono mai computati al fine di definire la legale costituzione dell'Assemblea Generale.

### **Art. 11**

#### **(Perdita della qualità di associato)**

1. La qualità di associato si perde, oltre che per recesso unilaterale, per morte, per morosità prolungata oltre un anno, per esclusione, per interdizione o inabilitazione nei casi previsti dalla legge.
2. L'esclusione di un associato può essere deliberata per violazione dello Statuto o dei regolamenti, per indegnità, per ingiustificata condizione di inattività prolungata.
3. Colui che, dopo aver effettuato l'iscrizione come Socio ordinario, assume una carica rappresentativa presso il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, presso le Consulte Provinciali degli Studenti, presso un'altra assemblea elettiva studentesca o giovanile comunale, regionale o nazionale, presso gli istituti superiori di istruzione nazionali, entra a far parte della categoria dei Soci elettivi.
4. Un apposito Regolamento Qualificato può stabilire ulteriori sanzioni disciplinari irrorabili a carico dell'associato.

### **Art. 12**

#### **(Volontari e lavoratori)**

1. Sono Volontari coloro che intervengono per libera scelta ed in modo personale dell'Associazione prestando attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, non indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai Volontari si applicano tutte le discipline stabilite dalla legge.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

## **TITOLO III**

### **PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **Art. 13**

##### **(Tipologie di entrate)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote d'iscrizione e quote associative annuali;
- b) beni mobili ed immobili di sua proprietà presente o futura;
- c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- d) donazioni, legati, lasciti;
- e) da attività commerciali e produttive marginali;

## Allegato A

f) contributi di enti pubblici o privati.

2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

3. La cassa sociale deve essere utilizzata, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità statutarie

### Art. 14

#### (Esercizio sociale e bilancio)

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si conclude in trentuno dicembre di ciascun anno.

2. Entro la fine di ciascun esercizio sociale deve essere approvato il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro centoventi giorni dalla conclusione del precedente esercizio deve essere approvato il suo relativo rendiconto consuntivo.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## TITOLO IV

### ATTI E DOCUMENTI INTERNI ASSOCIATIVI

#### Art. 15

##### (Atti associativi)

1. Gli atti dell'Associazione sono:

- a) i Regolamenti Qualificati;
- b) i regolamenti associativi;
- c) le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- d) le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) le decisioni del Collegio di Garanzia e degli altri organi associativi e cariche sociali;
- f) gli altri provvedimenti previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti Qualificati o dagli altri regolamenti.

#### Art. 16

##### (Regolamenti)

1. L'Assemblea Generale adotta i Regolamenti Qualificati quando previsto dal presente Statuto e per definire ogni materia non espressamente disciplinata da quest'ultimo. Sono approvati con la maggioranza assoluta dei presenti.

2. I regolamenti associativi sono adottati dall'Assemblea Generale, salvo quando quest'ultima non disponga la delega per la loro adozione al Consiglio Direttivo. Disciplinano ogni materia non altrimenti disciplinata dal presente Statuto o da altri atti associativi.

**Allegato A**

**Art. 17**

**(Libri sociali)**

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei Soci;
- b) Registro dei Lavoratori e dei Volontari;
- c) Libri Contabili;
- d) Libro delle adunanze, delle deliberazioni, dei verbali degli organi associativi.

2. Gli organi associativi devono garantire la trasparenza degli atti dell'Associazione, che devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

**Art. 18**

**(Albo sociale)**

1. L'Albo Sociale è la fonte di cognizione per gli associati di tutti gli atti interni dell'Associazione.

2. Apposito regolamento disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Sociale.

**TITOLO V**

**ORGANI ASSOCIATIVI E CARICHE SOCIALI**

**Art. 19**

**(Organi associativi)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) i Co-Moderatori;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore dei Conti;
- e) il Collegio di Garanzia.

2. Qualsiasi incarico presso gli organi associativi è gratuito, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

**Art. 20**

**(Assemblea Generale)**

1. L'Assemblea Generale è sovrana ed è composta da tutti gli associati. Ciascuno ha diritto ad un voto se iscritto nel Libro dei Soci. Sono convocati anche coloro che sono in attesa del giudizio definitivo per un procedimento disciplinare.

2. L'Assemblea Generale delibera:

- a) il programma annuale delle attività;

## Allegato A

- b) il bilancio annuale;
  - c) ogni altro regolamento previsto dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto per il corretto funzionamento dell'Associazione;
  - d) sulle responsabilità dei componenti, degli organi associativi e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) su ogni altra materia prevista dalla legge, dal presente Statuto o su ogni altra questione quando ne facciano richiesta i Co-Moderatori, un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati.
3. L'Assemblea Generale elegge e revoca gli organi associativi secondo le modalità previste da apposito Regolamento Qualificato e nelle date disposte dai Co-Moderatori.
4. L'Assemblea Generale è tenuta a riunirsi almeno una volta l'anno. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o sia previsto dal presente Statuto o dalla legge.
5. Le sedute sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo di lettera, messaggio di posta elettronica o con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata. L'Avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione. In prima convocazione la seduta si considera validamente costituita con la maggioranza degli associati. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le sue deliberazioni non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che il presente Statuto prescriva una maggioranza speciale. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i diretti interessati non hanno diritto di voto.
6. L'Assemblea Generale adotta il proprio disciplinare a maggioranza assoluta dei votanti.
7. Di ogni seduta è sempre redatto il verbale, che è reso pubblico. Ove sia obbligatorio per legge, il verbale è redatto da Notaio all'uopo designato.
8. Le sedute dell'Assemblea Generale possono svolgersi in luogo fisico o attraverso mezzi di telecomunicazione, con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del votante. Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Nessun associato può essere portatore di più di tre deleghe. Le elezioni degli organi associativi avvengono per scrutinio segreto e non ammettono la delega; negli altri casi, salvo che il disciplinare non ammetta eccezioni, il voto è palese.

## Art. 21

### (Co-Moderatori)

1. La presidenza dell'Associazione è esercitata da due Co-Moderatori in base al principio di collegialità.
2. I Co-Moderatori sono eletti congiuntamente ogni anno a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale a maggioranza dei votanti. I cessati di carica non sono rieleggibili prima che siano trascorsi tre anni dalla fine del precedente mandato. Possono candidarsi tutti coloro che possiedono la qualifica di Socio elettivo il giorno dell'apertura delle candidature. Apposito Regolamento Qualificato disciplina il sistema elettorale e i casi di surroga, di elezioni suppletive o anticipate.
3. La carica di Co-Moderatore è incompatibile con qualsiasi altra prevista dallo Statuto o dai regolamenti, nonché con altra carica pubblica di carattere politico.
4. I Co-Moderatori rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; hanno l'uso della firma sociale. Convocano e presiedono l'Assemblea Generale e ogni altro consesso indicato

## Allegato A

dai regolamenti. Convocano e coordinano senza diritto di voto il Consiglio Direttivo. Convocano le elezioni degli organi sociali. Vigilano sul corretto funzionamento degli organi sociali e sull'attuazione della legge, dello Statuto e dei regolamenti. Conferiscono i riconoscimenti dell'Associazione. Ricevono proposte, segnalazioni, istanze formulate dagli associati e le sottopongono all'Assemblea Generale o al Consiglio Direttivo in base alle rispettive competenze.

### Art. 22

#### (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti non inferiore a tre. Il loro numero, in ogni caso sempre dispari, è stabilito da apposito Regolamento Qualificato in rapporto al numero dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale per due anni, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento Qualificato. La rielezione di un componente è ammessa due sole volte consecutive. Nel caso in cui venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo si provvederà alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti, se presente, stilata in occasione della precedente Assemblea. Laddove non sia possibile, o il numero dei componenti venisse a mancare in misura maggiore alla metà, sarà convocata una riunione dell'Assemblea Generale che avrà il compito di eleggere i nuovi Consiglieri.
3. Possono candidarsi tutti coloro che possiedono la qualifica di Socio elettivo il giorno dell'apertura delle candidature.
4. La rappresentanza del Consiglio Direttivo è deliberata di volta in volta dallo stesso che l'attribuisce a uno o più dei suoi componenti.
5. Il Consiglio Direttivo attua l'indirizzo deciso dall'Assemblea Generale e pone in essere le deleghe specifiche che gli ha assegnato, nonché ogni atto esecutivo necessario per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, la realizzazione del programma annuale delle attività che non sia riservato per legge o dal presente Statuto ad altro organo associativo. In particolare:
  - a) predispone per l'approvazione il Programma Annuale delle Attività all'inizio di ogni esercizio;
  - b) presenta all'Assemblea Generale il progetto di bilancio preventivo e del rendiconto;
  - c) è responsabile della gestione delle risorse economiche ed è autorizzato a riscuotere pagamenti a qualsiasi titolo e a rilasciare la quietanza;
  - d) può acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
  - e) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
  - f) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  - g) decide l'ammontare della quota associativa d'iscrizione e quella annuale;
  - h) può delegare alcune funzioni ad altri associati con procura generale o speciale;
  - i) riceve ed esamina le domande di adesione di nuovi associati;
  - j) invitare i Soci onorari;
  - k) sigla protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
  - l) può predisporre un codice etico dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
  - m) può promuovere e organizzare seminari, giornate di studio e convegni volti alla promozione dell'Associazione.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei

## Allegato A

consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità la proposta è respinta. Di ogni riunione è redatto il verbale, che è sempre reso pubblico.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione.
8. È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Il suo disciplinare, oltre a definire ogni altro aspetto del funzionamento, può stabilire la decadenza di un consigliere per assenze consecutive non giustificate.

### Art. 23

#### (Revisore dei Conti)

1. Qualora ricorrano le condizioni richieste dalla legge, l'Assemblea Generale procede all'elezione, anche tra persone non associate, di un Revisore o un Collegio dei Revisori, quest'ultimo composto da tre membri e fra questi il suo presidente.
2. Il Revisore o il Collegio di Revisori vigila sulla gestione contabile dell'Associazione ed effettua, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa. Redige la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea Generale.
3. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra prevista dal presente Statuto, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile.
4. I Revisori partecipano alla seduta dell'Assemblea Generale che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Ulteriori norme applicative sono enunciate da apposito Regolamento Qualificato.

### Art. 24

#### (Collegio di Garanzia)

1. Il Collegio di Garanzia è composto di diritto, salvo rinuncia, dai Soci fondatori, e da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sei, eletti dall'Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei presenti. Possono essere rieletti una sola volta. Non è eleggibile chi ha ricoperto la carica di consigliere direttivo nei due anni precedenti.
2. Possono candidarsi tutti coloro che possiedono la qualifica di Socio elettivo il giorno dell'apertura delle candidature.
3. Un Regolamento Qualificato dispone il numero dei Garanti in carica.
4. I Garanti sono eletti per quattro anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno dell'elezione. Il Collegio può operare con la presenza di almeno due componenti elettivi.
5. Il Collegio elegge fra i suoi componenti un presidente e approva un proprio disciplinare a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
6. La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra prevista dallo Statuto o dai regolamenti, nonché con altra carica pubblica di carattere politico. Quando un componente di diritto del Collegio ricopre un altro incarico è temporaneamente incompatibile con l'ufficio di Garante.
7. Il Collegio di Garanzia si esprime, con la maggioranza dei propri membri:
  - a) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni

## Allegato A

- di legge;
- b) sull'invalidamento di qualsiasi atto degli altri organi associativi in contrasto con la legge o con il presente Statuto e con i regolamenti;
  - c) per la corretta interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti;
  - d) sui conflitti di attribuzioni fra i poteri degli organi associativi;
  - e) per emettere le sanzioni disciplinari, secondo le modalità previste dal presente Statuto e da apposito Regolamento Qualificato.
  - f) sui ricorsi relativi all'esclusione dei nuovi Soci.
8. Il Collegio di Garanzia svolge collegialmente il ruolo di supplenza in caso di assenza dei Co-Moderatori.

### Art. 25

#### (Cariche sociali)

1. Sono cariche sociali:

- a) la Commissione Elettorale;
- b) il Congresso dei Parlamenti Studenteschi;
- c) il Gruppo degli Emeriti;
- d) le ulteriori mansioni interne all'Associazione istituite per deliberazione degli organi associativi.

2. Le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso delle spese sostenute.

### Art. 26

#### (Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale, composta e nominata secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, gestisce le procedure elettorali in occasione del rinnovo degli organi associativi, vigila sulla regolarità delle candidature e della loro presentazione, valida le schede sulle quali dovrà essere apposta la firma del presidente della Commissione stessa.
2. Non possono fare parte della Commissione Elettorale quegli associati che hanno presentato candidatura per l'elezione.

### Art. 27

#### (Congresso dei Parlamenti Studenteschi)

1. Il Congresso dei Parlamenti Studenteschi è composto dai presidenti in carica delle assemblee elettive giovanili di carattere regionale e nazionale e da un rappresentante del Consiglio Direttivo.
2. Il Congresso è presieduto per un anno, secondo una turnazione appositamente definita da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, dai presidenti dei Parlamenti Giovanili di carattere regionale e nazionale. Ogni altra questione è stabilita da apposito regolamento.
3. Il Congresso è un organo consultivo dell'Associazione volto a fornire un coordinamento e un dialogo permanente tra le realtà rappresentative regionali e nazionali. La partecipazione al Congresso è liberamente determinata da ciascuna assemblea rappresentativa partecipante.
4. Il Congresso esercita attività di raccordo fra l'Associazione e le realtà territoriali e di promozione delle iniziative di ciascuna dei Parlamenti Studenteschi. Si riunisce almeno una volta all'anno. Può inviare

**Allegato A**

all'Assemblea Generale e al Consiglio Direttivo pareri e raccomandazioni non vincolanti volte a garantire l'attuazione delle finalità dell'Associazione.

5. Il Congresso organizza con cadenza annuale il Forum della Rappresentanza Giovanile, quale evento di portata nazionale volto a sensibilizzare i giovani e le istituzioni alla cittadinanza attiva, alla rappresentanza e alla promozione di progetti e riforme per il mondo della scuola e dei giovani, secondo le modalità previste da apposito regolamento, predisposto dallo stesso Congresso e approvato dall'Assemblea Generale.

6. Il Congresso può, in armonia con i principi statutari, predisporre altri eventi, documenti e iniziative utili a garantire il dialogo e lo scambio di indirizzi fra l'Associazione, le istituzioni e i Parlamenti Studenteschi.

**Art. 28**

**(Gruppo degli Emeriti)**

1. Il Gruppo degli Emeriti è composto da tutti i Soci elettivi che hanno ricoperto la carica di presidente di un Parlamento Studentesco di carattere regionale e nazionale. L'accesso al Gruppo è permesso previa presentazione di richiesta accompagnata da un atto ufficiale o una prova che attesti l'elezione del richiedente alla carica anzidetta. La richiesta di accesso è approvata dal Gruppo che, in caso di diniego, deve darne ragionevole motivazione. Contro il rifiuto della richiesta è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia.

2. Il Gruppo esercita funzioni consultive in armonia con il presente Statuto e a tale scopo adotta un proprio disciplinare. Fornisce all'Assemblea Generale e al Consiglio Direttivo, su richiesta o di propria iniziativa, pareri e raccomandazioni non vincolanti volte a garantire l'attuazione delle finalità dell'Associazione. Può essere consultato dai Co-Moderatori su questioni di interesse generale. Fornisce supporto tecnico e logistico al Congresso delle Assemblee Studentesche.

**TITOLO VI**

**MODIFICHE STATUTARIE, TRASFORMAZIONE E SCIoglimento**

**Art. 29**

**(Assemblee straordinarie)**

1. L'Assemblea Generale è convocata in seduta straordinaria per le modifiche statutarie, nonché per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

2. La seduta è valida con la presenza di almeno i tre quinti dei Soci e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti.

**Art. 30**

**(Liquidazione)**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

2. L'Assemblea Generale nominerà uno o più liquidatori.

## **Allegato A**

3. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea Generale, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo può chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 31**

##### **(Protocollo)**

1. Il Protocollo allegato al presente Statuto è da considerarsi parte integrante delle disposizioni statutarie.

#### **Art. 32**

##### **(Prime elezioni)**

1. L'Assemblea fondativa dell'Associazione provvede ad eleggere, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento Qualificato Provvisorio predisposto precedentemente, in ordine, i Co-Moderatori, il Collegio di Garanzia e il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 33**

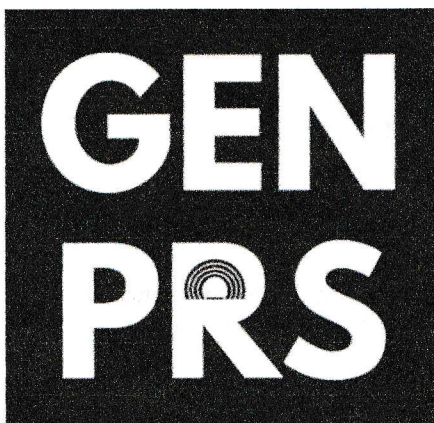
##### **(Rinvio)**

Per quando non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Allegato A

**PROTOCOLLO A**

**SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE**



*Letto, confermato, ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il giorno 10, del mese di novembre, dell'anno 2025*

**F.to dai Co-Moderatori:**

Sofia Canovaro



Andrea Nardoni



**F.to dal Segretario Generale:**

Francesco Galanti

